

Bologna, 4 novembre 2013

Al Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani

Prot. N. 5018/2013

All'Assessore Alfredo Peri

All'Assessore Gian Carlo Muzzarelli

Al Responsabile Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria Giovanni Santangelo

Alla Responsabile del Servizio Sanità Pubblica Emanuela Bedeschi

A tutti i Consiglieri Regionali

Oggetto: Richiesta di esplicitazione della interpretazione comma 1.b dell'art 59 della L.R. 15/13

Buongiorno,

L'art. 59.1.b ha abrogato il punto h3 del comma 1 dell'art. dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica); ciò ha creato e sta creando numerose difficoltà applicative in merito agli interventi in insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute (d'ora in poi denominati per semplicità "attività impattanti").

Da alcuni Ordini Provinciali, infatti, giungono segnalazioni che gli uffici fino ad ora deputati al rilascio dei pareri, hanno immediatamente attuato l'articolo in una accezione estremamente rigida, **non rilasciando alcun esame preventivo dei progetti riguardanti le attività impattanti, nemmeno su richiesta volontaria dei cittadini.**

Riteniamo che lo spirito della legge fosse quello di NON rendere più tali pareri obbligatori, NON vietarli.

Il punto h3 del 1° comma dell'art. 19 della LR 19/82, infatti, definisce una competenza di quelle elencate; l'art. 19 specifica infatti che "Le funzioni di igiene e sanità pubblica svolte dal competente Servizio di igiene pubblica, comprendono **in particolare**:...(omissis)": sembra chiaro che le competenze elencate non ne escludono altre.

Diverse direttive degli uffici competenti, invece, sembrano del tutto irremovibili nel determinare che le strutture delle AUSL non debbano più concedere alcun supporto, **nemmeno se richiesto volontariamente dal cittadino.** Le stesse direttive portano l'attenzione sul fatto che la attività delle AUSL si concentrerà unicamente sulla vigilanza (punto h3 sempre dell'art. 19 della LR 19/82, punto che invece NON è stato abrogato).

Sebbene comprensibilmente motivata da una improvvisa apparente perdita di una funzione specifica del Servizio di Igiene Pubblica, questa posizione sembra in contrasto con le funzioni del Servizio stesso, in particolare in questo momento storico di crisi economica drammatica, in cui il settore produttivo ha grande bisogno di tutti gli aiuti possibili, e non certo di un inasprimento delle sanzioni (peraltro plausibilmente derivanti dalla impossibilità di avere pareri preventivi su una materia aleatoria e indefinita come quella sulle attività produttive).

Pertanto, **chiediamo che la Regione Emilia Romagna si esprima** chiaramente su una interpretazione del punto b del 1° comma dell'art. 59 maggiormente orientata a favorire le attività produttive, chiarendo e specificando che:

- il punto b del 1° comma dell'art. 59 è da intendersi nel senso che **l'esame preventivo** dei progetti insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, **non è più obbligatorio, ma è sempre e comunque rilasciato a qualsiasi cittadino ne faccia richiesta;**
- **il Servizio di Igiene Pubblica**, mantenendo i poteri di vigilanza e di controllo, **deve garantire una adeguata informazione preventiva ai cittadini.**

Chi vorrà avvalersi del diritto di asseverare autonomamente il rispetto delle norme, sarà autorizzato a farlo in quanto il parere non è più obbligatorio; parimenti, chi invece intendesse avvalersi dell'esame preventivo per evitare potenziali problemi futuri, sarà libero di farlo.

E' nota la nostra preoccupazione per la scelta generale della LR 15/13 di obbligare i professionisti tecnici ad asseverare il rispetto di un quadro normativo tecnicamente non governabile, preoccupazione più volte espressa già in sede di discussione del PDL 4036, e particolarmente accentuata in questo momento di vuoto legislativo in attesa degli atti tecnici di coordinamento di cui all'art. 12 della legge.

Continuiamo a sostenere che in un corretto e leale rapporto fra Amministrazioni e cittadini **dovrebbe essere favorita la prevenzione, più che la repressione.**

Impedire al cittadino di sapere se le scelte che certifica sono condivise dagli enti di controllo (ribadiamo: in un quadro legislativo e normativo troppo confuso per essere asseverabile), **ci sembra una scelta gravemente penalizzante per il settore, a maggior ragione perché appare del tutto immotivata.**

Confidiamo che la Amministrazione Regionale comprenda il senso della nostra richiesta, ne riconosca la fondatezza e la sensatezza, e accolga la nostra osservazione, che crediamo del tutto coerente con gli obiettivi dichiarati dalla LR 15/13.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE
Arch. Benito Dodi

